

Giovedì 23 giugno 2011

Sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche *I**

P7_TA(2011)0291

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 giugno 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)) ⁽¹⁾

(2012/C 390 E/21)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Em. 2]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO (*)

alla proposta della Commissione

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0178/2011).

(*) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione, come stabilito dal Trattato **sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**, implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

⁽¹⁾ GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

Giovedì 23 giugno 2011

- (2) Il patto di stabilità e crescita, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽¹⁾, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ⁽²⁾ e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al patto di stabilità e crescita ⁽³⁾. I regolamenti (CE) n. 1466/97 e 1467/97 sono stati modificati nel 2005, dai regolamenti (CE) n. 1055/2005 e 1056/2005, rispettivamente. Inoltre, è stata adottata la relazione del Consiglio del 20 marzo 2005 dal titolo "Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita".
- (3) Il Patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo atto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria, **e conseguentemente a sostenere il conseguimento delle finalità dell'Unione in tema di crescita sostenibile e di occupazione**.
- (4) La parte preventiva del patto di stabilità e crescita impone agli Stati membri di conseguire e di mantenere un obiettivo di bilancio a medio termine e di presentare a tal fine programmi di stabilità e di convergenza.
- (4 bis) **La parte preventiva del patto di stabilità e crescita può trarre beneficio da forme di vigilanza più rigorose che garantiscano un'azione degli Stati membri coerente e aderente al quadro di coordinamento finanziario dell'Unione.**
- (5) Occorre **sviluppare ulteriormente, a livello nazionale e dell'Unione**, il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza nonché la loro procedura di esame alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del patto di stabilità e crescita.
- (5 bis) **Gli obiettivi di bilancio definiti nei programmi di stabilità e convergenza devono considerare esplicitamente le misure adottate in linea con gli indirizzi di massima per le politiche economiche, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri e dell'Unione a favore dell'occupazione e, in generale, i programmi nazionali di riforma.**
- (5 ter) **Occorre che i programmi di stabilità e convergenza siano presentati e valutati prima che siano adottate decisioni chiave relative ai bilanci nazionali dell'esercizio successivo. Pertanto dovrebbe essere fissato un termine per la presentazione di detti programmi. Tenuto conto delle specificità dell'esercizio finanziario del Regno Unito, occorre stabilire disposizioni particolari per la data di presentazione dei programmi di convergenza di questo Stato membro.**
- (5 quater) **La Commissione deve svolgere un ruolo più attivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche per ciascuno Stato membro, il monitoraggio, le missioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti.**
- (5 quinquies) **L'esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell'Unione economica e monetaria evidenziano la necessità di una più efficace governance economica nell'Unione, che dovrebbe fondarsi su una maggiore titolarità nazionale (ownership) delle regole e delle politiche stabilite in comune e su un quadro di sorveglianza UE più solido delle politiche economiche nazionali.**

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

⁽³⁾ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

Giovedì 23 giugno 2011

- (5 *sexies*) *Il migliorato quadro della governance economica deve basarsi su varie politiche interconnesse a favore della crescita sostenibile e dell'occupazione, in particolare su una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione che ponga l'accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato unico e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un quadro efficace per prevenire e correggere i disavanzi eccessivi (il patto di stabilità e crescita), su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per i quadri di bilancio nazionali e su una più incisiva regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del Comitato europeo per il rischio sistemico.*
- (5 *septies*) *Il patto di stabilità e crescita e l'intero quadro della governance economica integrano e sostengono la strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Le interconnessioni tra i diversi filoni non devono comportare deroghe alle disposizioni del patto di stabilità e crescita.*
- (5 *octies*) *Il rafforzamento della governance economica deve includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. La commissione competente dello stesso Parlamento europeo può offrire a uno Stato membro interessato dalla decisione del Consiglio ex articolo 6, paragrafo 2 e articolo 10, paragrafo 2 la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.*
- (5 *nonies*) *I programmi di stabilità e di convergenza e i programmi nazionali di riforma devono essere predisposti con coerenza e i tempi della loro presentazione devono essere allineati. I programmi devono essere sottoposti al Consiglio e alla Commissione ed essere resi pubblici.*
- (5 *decies*) *Nel quadro del Semestre europeo la vigilanza sulle politiche e il ciclo di coordinamento prendono avvio agli inizi dell'anno con un'analisi orizzontale mediante la quale il Consiglio europeo, sulla base dei contributi della Commissione e dal Consiglio, identifica le principali sfide cui sono confrontati l'Unione e l'area dell'euro e fornisce direttive strategiche sulle politiche. Il dibattito si terrà anche al Parlamento europeo all'inizio del ciclo annuale di vigilanza, in tempo utile prima del dibattito in seno al Consiglio europeo. In sede di preparazione dei rispettivi programmi di stabilità e di convergenza e programmi nazionali di riforma ci si attende che gli Stati membri tengano conto delle direttive orizzontali fornite dal Consiglio europeo.*
- (5 *undecies*) *Per rafforzare la titolarità nazionale del patto di stabilità e crescita, i quadri finanziari nazionali vanno allineati con gli obiettivi di sorveglianza multilaterale dell'Unione e, in particolare, con il Semestre.*
- (5 *duodecies*) *Compatibilmente con gli ordinamenti giuridici e politici dei singoli Stati membri, i parlamenti nazionali vanno debitamente coinvolti nel Semestre europeo e nella preparazione dei programmi di stabilità, dei programmi di convergenza e dei programmi nazionali di riforma, onde rafforzare la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni prese. Il Comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale saranno consultati nel quadro del Semestre europeo laddove opportuno. I portatori di interesse, in particolare le parti sociali, saranno opportunamente coinvolti nel Semestre sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.*

Giovedì 23 giugno 2011

- (6) Occorre che l'aderenza delle posizioni di bilancio all'obiettivo di bilancio a medio termine consenta agli Stati membri di disporre di un margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del 3 % del PIL al fine di assicurare **finanze pubbliche sostenibili o** rapidi progressi verso la sostenibilità **lasciando al tempo stesso** margini di manovra in bilancio, in particolare tenendo conto delle esigenze in termini di investimenti pubblici. **Occorre che l'obiettivo di bilancio a medio termine sia aggiornato regolarmente secondo una metodologia concertata, per rispecchiare in modo adeguato i rischi di passività esplicite e implicite per le finanze pubbliche conformemente alle finalità del patto di stabilità e crescita.**
- (7) L'obbligo di conseguire e mantenere l'obiettivo di bilancio a medio termine deve essere reso operativo mediante la specificazione dei principi sottesi al percorso di avvicinamento a tale obiettivo. **Tali principi devono fra l'altro assicurare che eventuali entrate straordinarie, ossia entrate eccedentarie rispetto a quelle normalmente attese per effetto della crescita economica, siano destinate alla riduzione del debito.**
- (8) Occorre che l'obbligo di conseguire e mantenere l'obiettivo di bilancio a medio termine sia applicato sia agli Stati membri partecipanti che **a quelli non partecipanti** ■.
- (9) **L'adeguatezza dei progressi verso l'obiettivo di bilancio a medio termine deve essere valutata globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A questo riguardo, finché l'obiettivo di bilancio a medio termine non è raggiunto, il tasso di crescita della spesa pubblica non deve di norma superare un tasso di riferimento a medio termine ■ del potenziale di crescita del PIL, gli aumenti superiori a detta norma devono essere coperti da aumenti discrezionali delle entrate pubbliche e le riduzioni discrezionali delle entrate devono essere compensate da riduzioni della spesa. Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL va calcolato secondo una metodologia concordata. La Commissione deve rendere pubblica la metodologia di calcolo di tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta. Occorre poi tener conto della variabilità potenzialmente molto elevata delle spese per investimenti, soprattutto per quanto riguarda gli Stati membri più piccoli.**
- (9 bis) **Occorre imporre un percorso più rapido di avvicinamento agli obiettivi di bilancio a medio termine per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60 % del PIL o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità del debito globale.**
- (10) La deviazione temporanea **dal percorso di avvicinamento all'obiettivo a medio termine dovrebbe essere consentita qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'insieme dell'UE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa**, al fine di facilitare la ripresa economica. **Nel consentire una deviazione temporanea dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo, purché sia mantenuto un margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo, occorre tener conto altresì dell'attuazione di riforme strutturali di una certa importanza. È necessario prestare un'attenzione particolare, in questo contesto, alle riforme sistemiche delle pensioni, per cui la deviazione dovrebbe rispecchiare il costo aggiuntivo diretto della diversione dei contributi dal pilastro a gestione pubblica a quello finanziato a capitalizzazione. Le misure volte a ritrasferire le attività dal pilastro finanziato a capitalizzazione a quello a gestione pubblica dovrebbero essere considerate temporanee e una tantum ed essere quindi escluse dal saldo strutturale cui si fa riferimento per valutare i progressi verso l'obiettivo di bilancio a medio termine.**

Giovedì 23 giugno 2011

- (11) In caso di deviazione significativa ***dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, la Commissione*** dovrebbe rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato, ***cui seguiranno, entro un mese, un esame della situazione e una raccomandazione del Consiglio ai fini dell'adozione delle necessarie misure di aggiustamento. La raccomandazione deve fissare un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Lo Stato membro interessato deve riferire al Consiglio sui provvedimenti adottati. Se lo Stato membro in questione non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato dal Consiglio, quest'ultimo deve adottare una decisione che prende atto dell'assenza di azioni efficaci e riferire al Consiglio europeo. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Al tempo stesso la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare raccomandazioni modificate. La Commissione può, se opportuno, invitare la BCE, per gli Stati membri della zona euro e per gli Stati membri dell'ERM 2, a partecipare eventualmente a una missione di sorveglianza. La Commissione riferirà al Consiglio sull'esito della missione e, laddove opportuno, può decidere di pubblicarne i risultati.***
- (12) Per garantire l'osservanza del quadro di sorveglianza di bilancio dell'Unione da parte degli Stati membri partecipanti, è opportuno istituire sulla base dell'articolo 136 TFUE uno specifico meccanismo inteso a garantire l'osservanza delle norme, per i casi ***di*** deviazione significativa ***dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine.***
- (13) È opportuno che i riferimenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1466/97 tengano conto della nuova numerazione degli articoli del TFUE.
- (14) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1466/97,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1466/97 è modificato come segue:

-1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:**«Articolo 1**

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative al contenuto, alla presentazione, all'esame e alla sorveglianza dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza nell'ambito della sorveglianza multilaterale che deve essere esercitata dal Consiglio e dalla Commissione per prevenire tempestivamente il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi e promuovere la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita ed occupazione.»;

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:**«Articolo 2**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "Stati membri partecipanti":** gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- b) "Stati membri non partecipanti":** Stati membri diversi da quelli la cui moneta è l'euro;»;

Giovedì 23 giugno 2011

1 bis) è inserita la seguente Sezione:

«SEZIONE 1-BIS

SEMESTRE EUROPEO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE

Articolo 2-bis

1. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri, il Consiglio eserciterà la sorveglianza multilaterale come parte integrante del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, in aderenza agli obiettivi e agli obblighi sanciti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. Il Semestre comprende:

- a) l'elaborazione e il controllo di attuazione degli Indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (Broad Economic Policy Guidelines) in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2 TFUE;
- b) la formulazione e l'esame dell'attuazione degli Orientamenti per le politiche in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2 TFUE (Employment Guidelines);
- c) la presentazione e la valutazione dei programmi di stabilità o di convergenza degli Stati membri, secondo le disposizioni del presente regolamento;
- d) la presentazione e la valutazione dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri a supporto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione, definiti in base alle linee guida di cui ai precedenti punti i) e ii) e alle indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione e dal Consiglio europeo all'inizio del ciclo annuale di sorveglianza;
- e) la sorveglianza di bilancio volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi a norma del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del ...⁽⁺⁾ sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici⁽¹⁾

3. Nel corso del Semestre, al fine di fornire tempestivamente consulenza integrata sulle previste politiche macrofinanziarie e macrostrutturali, il Consiglio, previa valutazione di detti programmi sulla base delle raccomandazioni della Commissione, fornisce indicazioni agli Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici offerti dagli articoli 121 e 148 TFUE nonché dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n./2011⁽⁺⁺⁾ [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici],

Nello sviluppare le proprie politiche economiche, occupazionali e di bilancio e prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sui propri bilanci per gli anni successivi, gli Stati membri tengono debitamente conto delle indicazioni loro rivolte. I progressi compiuti devono essere monitorati dalla Commissione.

La mancata adozione da parte di uno Stato membro di interventi conformi alle indicazioni ricevute, può dar luogo a:

- a) ulteriori raccomandazioni perché siano adottate misure specifiche;

⁽⁺⁾ Numero e data del regolamento.

⁽⁺⁺⁾ Numero del regolamento.

Giovedì 23 giugno 2011

- b) un avvertimento della Commissione ex articolo 121, paragrafo 4 TFUE;
- c) misure a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1467/97 e del regolamento (UE) n. .../2011 (*) [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici].

L'attuazione delle misure sarà soggetto a un monitoraggio rafforzato da parte della Commissione e potrà comprendere missioni di sorveglianza ex articolo -11 del presente regolamento.

4. Il Parlamento europeo sarà debitamente associato al Semestre per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni adottate, in particolare mediante il Dialogo economico condotto a norma dell'articolo 2 bis ter del presente regolamento. Il Comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale saranno consultati nel quadro del Semestre europeo laddove opportuno. I portatori di interesse, in particolare le parti sociali, saranno opportunamente coinvolte nel Semestre sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.

Il Presidente del Consiglio e la Commissione, secondo il disposto all'articolo 121 TFUE e, se del caso, il Presidente dell'Eurogruppo, riferiscono annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio europeo sui risultati della sorveglianza multilaterale. Queste relazioni devono formare un elemento del Dialogo economico di cui all'articolo 2-bis ter del presente regolamento.

(¹) GU L ...».

1 ter) è inserita la seguente Sezione:

«SEZIONE 1-BIS bis

DIALOGO ECONOMICO

Articolo 2-bis ter

Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i presidenti di Consiglio e Commissione nonché, ove opportuno, il Presidente del Consiglio europeo o il Presidente dell'Eurogruppo, a comparire dinanzi alla commissione stessa per discutere:

- a) le informazioni fornite dal Consiglio sugli Indirizzi di massima di politica economica ex articolo 121, paragrafo 2 TFUE;
- b) le indicazioni generali date dalla Commissione agli Stati membri all'inizio del ciclo annuale di sorveglianza;
- c) le eventuali conclusioni raggiunte dal Consiglio europeo sugli indirizzi di politica economica nel contesto del Semestre europeo;
- d) i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento;
- e) le eventuali conclusioni raggiunte dal Consiglio europeo sugli orientamenti per la sorveglianza multilaterale e i suoi risultati;
- f) ogni eventuale riesame dell'esercizio della sorveglianza multilaterale a conclusione del Semestre europeo;
- g) le raccomandazioni rivolte dal Consiglio agli Stati membri a norma dell'articolo 121, paragrafo 4 TFUE in caso di scostamento significativo ex articolo 6, paragrafo 2 e articolo 10, paragrafo 2 del presente regolamento.

(⁺) Numero del regolamento.

Giovedì 23 giugno 2011

2. *La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle raccomandazioni del Consiglio la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni secondo il disposto degli articoli 6, paragrafo 2 e 10 paragrafo 2.*

3. *La Commissione e il Consiglio informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.»;*

1 quater) l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente testo:

«Ciascuno Stato membro ha un obiettivo a medio termine differenziato per la sua posizione di bilancio. Questi obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese possono divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, offrendo al tempo stesso un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3 %. Gli obiettivi di bilancio a medio termine assicurano la sostenibilità delle finanze pubbliche o rapidi progressi verso la sostenibilità consentendo margini di manovra finanziaria, specie in relazione alla necessità di investimenti pubblici.

Tenuto conto dei suddetti fattori, per gli Stati membri che hanno adottato l'euro e per quelli che fanno parte dell'ERM 2 gli obiettivi di bilancio a medio termine sono specificati in una forcetta stabilita tra il -1 % del PIL e il pareggio o l'attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.

L'obiettivo di bilancio a medio termine è riveduto ogni tre anni. L'obiettivo di bilancio a medio termine di uno Stato membro può essere ulteriormente riveduto in caso di attuazione di riforme strutturali aventi un notevole impatto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

Il rispetto dell'obiettivo di bilancio a medio termine è ricompreso nei quadri finanziari nazionali a medio termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva del Consiglio 2011/.../UE, del ... () concernente i requisiti per i quadri finanziari degli Stati membri ⁽¹⁾*

⁽¹⁾ GU L ...».

2) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

*«1. Ciascuno Stato membro partecipante presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 TFUE nella forma di un programma di stabilità, che costituisca una base essenziale per **la sostenibilità delle finanze pubbliche e conseguentemente** per la stabilità dei prezzi, per una crescita forte e sostenibile e per la creazione di posti di lavoro.»;*

b) al paragrafo 2, **le lettere a), b) e c)** sono sostituite dalle seguenti:

*«a) l'obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, il percorso previsto per il rapporto debito delle amministrazioni pubbliche/PIL, il percorso programmato di crescita della spesa pubblica, **precisando gli stanziamenti corrispondenti agli investimenti fissi lordi, in particolare tenendo presenti le condizioni e i criteri per determinare la crescita della spesa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1**, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate;*

^(*) Numero e data della direttiva.

Giovedì 23 giugno 2011

a bis) informazioni sulle passività implicite legate all'invecchiamento e sulle passività contingenti, come le garanzie pubbliche, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici;

a ter) dati sulla coerenza del programma di stabilità con gli indirizzi di massima di politica economica e il programma nazionale di riforma;

b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione del programma di stabilità, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione;

*c) una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un'analisi del rapporto costi/benefici di importanti riforme strutturali atte a generare **benefici finanziari** a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita **sostenibile**»;*

b bis) è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. Il programma di stabilità si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono comparate con le previsioni più aggiornate della Commissione e, laddove opportuno, di altri organismi indipendenti. Sono descritte e motivate le differenze di rilievo tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione, in particolare se il livello o la crescita delle ipotesi esterne si discostano notevolmente dai valori riportati nelle previsioni della Commissione.

La tipologia esatta delle informazioni di cui alle lettere a) a bis), b), c) e d) viene descritta in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

*«3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, **adeguatamente quantificate**, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua e includono l'anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi.*

4. Ogni programma comprende informazioni sullo stato del suo iter a livello nazionale, precisando se il programma è stato presentato al parlamento nazionale; se il parlamento nazionale ha avuto l'opportunità di discutere il parere del Consiglio sul precedente programma oppure eventuali raccomandazioni o avvertimenti e se il programma ha ricevuto l'approvazione parlamentare.»;

3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. I programmi di stabilità sono presentati annualmente **in aprile, di preferenza entro la prima metà del mese e non più tardi** del 30. ▀

2. Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di stabilità.»;

Giovedì 23 giugno 2011

- 4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 *TFUE*, gli obiettivi di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri interessati ***nei rispettivi programmi di stabilità***, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili, se il percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato – ***esaminando altresì il connesso percorso per il rapporto debito/PIL*** - e se le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.

Al momento della valutazione del percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio ***e la Commissione*** esaminano se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo adeguato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine, con lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento. Per gli Stati membri ***con un livello di indebitamento superiore al 60 % del PIL o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità del debito globale***, il Consiglio ***e la Commissione*** esaminano se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5 % del PIL. Il Consiglio ***e la Commissione*** tengono conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. ***Si tiene conto, in particolare, delle entrate straordinarie e delle minori entrate.***

Progressi sufficienti verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A tal fine il Consiglio e la Commissione valutano se il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato unitamente all'effetto di misure adottate o programmate sul lato delle entrate, sia conforme ai requisiti seguenti ■:

- a) per gli Stati membri che hanno conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso ***di riferimento*** a medio termine del ***potenziale*** di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;
- b) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore al tasso ***di riferimento*** a medio termine del ***potenziale*** di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate; l'entità dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso ***di riferimento*** a medio termine del ***potenziale*** di crescita del PIL è fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all'obiettivo di bilancio a medio termine;
- c) ***per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine***, riduzioni discrezionali delle voci delle entrate pubbliche sono coperte o da riduzioni della spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.

La spesa aggregata esclude la spesa per interessi, la spesa relativa a programmi UE interamente compensata da entrate di finanziamenti UE e modifiche non discrezionali nella spesa per le prestazioni di disoccupazione.

Giovedì 23 giugno 2011

La maggiore crescita della spesa rispetto al riferimento a medio termine non è considerata una violazione del termine di riferimento nella misura in cui è interamente compensata da aumenti delle entrate obbligatori per legge.

Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è determinato in base a proiezioni future e a stime retrospettive. Le proiezioni sono aggiornate a intervalli regolari. La Commissione rende pubblica la metodologia di calcolo di tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta.

Nel definire il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l'hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l'hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all'obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio **e la Commissione** tengono conto soltanto dell'attuazione di importanti riforme strutturali atte a generare **benefici finanziari** diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita **sostenibile**, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Un'attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano simili riforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall'obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi **l'importo dell'incidenza incrementale diretta della riforma sul saldo delle pubbliche amministrazioni**, a condizione che ■ sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.

Il Consiglio **e la Commissione** esaminano inoltre se il contenuto del programma di stabilità faciliti il conseguimento di una convergenza **reale** e duratura nell'area dell'euro, un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le **politiche economiche** e gli **orientamenti per le politiche occupazionali** degli Stati membri e dell'Unione.

Qualora si produca un evento inconsueto al di fuori dal controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale di detto Stato o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'insieme dell'Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all'obiettivo a medio termine di cui al terzo comma, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.

2. Il Consiglio **e la Commissione procedono** all'esame del programma di stabilità entro al massimo tre mesi dalla presentazione del programma. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio **adotta**, se necessario, un parere sul programma. Se, conformemente all'articolo 121 TFUE, ritiene che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento al **percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine**, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.»

Giovedì 23 giugno 2011

- 5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, **TFUE** il Consiglio **e la Commissione** verificano l'applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri partecipanti e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo ■.

2. Qualora **venga osservato uno scostamento significativo dal percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine** di cui all'articolo 5, paragrafo 1, **terzo** comma del presente regolamento, al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione **rivolge** un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, **TFUE**.

Entro un mese dall'adozione dell'avvertimento di cui al primo comma, il Consiglio esamina la situazione e adotta una raccomandazione relativa agli interventi da adottare, sulla base di una raccomandazione della Commissione ex articolo 121, paragrafo 4 del trattato. La raccomandazione fissa un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Il termine è ridotto a tre mesi se nell'avvertimento la Commissione ritiene che la situazione sia particolarmente seria e giustifichi un'azione urgente. Il Consiglio, su proposta della Commissione, rende pubblica la raccomandazione.

Entro il termine fissato dal Consiglio nella raccomandazione di cui all'articolo 121, paragrafo 4 TFUE lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio stesso sull'azione intrapresa in risposta alla raccomandazione.

Se lo Stato membro interessato non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma, la Commissione raccomanda immediatamente al Consiglio di adottare una decisione in cui constata l'assenza di interventi efficaci. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ex articolo 121, paragrafo 4 relativa agli interventi da adottare. Il Consiglio presenta una relazione formale al Consiglio europeo sulle decisioni prese.

L'iter che porta dalla raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma alla decisione del Consiglio e alla relazione al Consiglio europeo di cui al quarto comma, non è superiore ai sei mesi.

3. Lo scostamento dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo è valutato globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1.

La valutazione tendente ad accertare se lo scostamento è significativo si basa in particolare sui seguenti criteri:

Per uno Stato membro che non ha raggiunto l'obiettivo di bilancio a medio termine, nel valutare la modifica del saldo strutturale si accerta se lo scostamento corrisponde almeno allo 0,5 % del PIL in un singolo anno o almeno allo 0,25 % del PIL in media annua per due anni consecutivi; nel valutare l'andamento della spesa al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate si accerta se ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5 % del PIL in un singolo anno o cumulativamente in due anni consecutivi.

Giovedì 23 giugno 2011

La deviazione *dell'andamento della spesa* non è considerata *significativa* se lo Stato membro interessato ha **■** superato l'obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della *possibilità di importanti entrate straordinarie*, e i piani di bilancio presentati nel programma di stabilità non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.

La deviazione può non essere presa in considerazione anche *qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro* o in caso di grave recessione economica *della zona euro o dell'insieme dell'UE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.*»;

6) l'articolo 7 è modificato **■** come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascuno Stato membro *non partecipante* **■** presenta al Consiglio e **■** alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 TFUE nella forma di un programma di convergenza, che costituisca una base essenziale per *la sostenibilità delle finanze pubbliche e conseguentemente* per la stabilità dei prezzi, per una crescita forte e sostenibile *e* per la creazione di posti di lavoro.»;

b) al paragrafo 2, *le lettere a), b) e c)* sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, l'andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL, il percorso programmato di crescita della spesa pubblica, *compresi gli stanziamenti corrispondenti agli investimenti fissi lordi, in particolare tenendo presenti le condizioni e i criteri per determinare la crescita della spesa ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1*, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate, gli obiettivi di politica monetaria a medio termine, il rapporto di detti obiettivi con la stabilità dei prezzi e del tasso di cambio e il conseguimento di una convergenza duratura;

a bis) informazioni sulle passività implicite legate all'invecchiamento e sulle passività contingenti, come le garanzie pubbliche, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici;

a ter) dati sulla coerenza del programma di stabilità con gli indirizzi di massima di politica economica, gli orientamenti in materia di occupazione e il programma nazionale di riforma;

b) *le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione del programma di convergenza, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione;*

c) una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un'analisi del rapporto costi/benefici di importanti riforme strutturali atte a generare *benefici finanziari* a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita *sostenibile*»;

Giovedì 23 giugno 2011

b bis) è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. Il programma di convergenza si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono comparate con le previsioni più aggiornate della Commissione e, laddove opportuno, di altri organismi indipendenti. Sono descritte e motivate le differenze di rilievo tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione in particolare se il livello o la crescita delle ipotesi esterne si discostano notevolmente dai valori riportati nelle previsioni della Commissione.

La tipologia esatta delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) a bis), b), c) e d) viene descritta in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

*«3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, **opportuna-mente quantificate**, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua e includono l'anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi.*

4. Ogni programma comprende informazioni sullo stato del suo iter a livello nazionale, in particolare se il programma è stato presentato al parlamento nazionale; se il parlamento nazionale ha avuto l'opportunità di discutere il parere del Consiglio sul precedente programma oppure eventuali raccomandazioni o avvertimenti e se il programma ha ricevuto l'approvazione parlamentare.»;

7) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. I programmi di convergenza sono presentati annualmente **in aprile, di preferenza entro la prima metà del mese e non più tardi** del 30.

2. Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di convergenza.»;

8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 *TFUE*, gli obiettivi di bilancio a medio termine, presentati dagli Stati membri interessati **nei rispettivi programmi di convergenza**, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili, se il percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato – **esaminando altresì il connesso percorso per il rapporto debito/PIL** – e se le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.

Giovedì 23 giugno 2011

Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio *e la Commissione* tengono conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. **Si tiene conto, in particolare, delle entrate straordinarie e delle minori entrate.** Nel caso di Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60 % del PIL o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità del debito globale, il Consiglio esamina se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5 % del PIL. Per gli Stati membri che fanno parte dell'ERM 2, il Consiglio *e la Commissione* esaminano se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo appropriato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.

Progressi sufficienti verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A tal fine il Consiglio e la Commissione valutano se il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato unitamente all'effetto di misure adottate o programmate sul lato delle entrate, sia conforme ai requisiti seguenti :

- a) per gli Stati membri che hanno conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso **di riferimento** a medio termine del **potenziale** di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;
- b) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore al tasso **di riferimento** a medio termine del **potenziale** di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate; l'entità dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso **di riferimento** a medio termine del **potenziale** di crescita del PIL è fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all'obiettivo di bilancio a medio termine;
- c) **per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine**, riduzioni discrezionali delle voci delle entrate pubbliche sono coperte o da tagli di spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.

La spesa aggregata esclude la spesa per interessi, la spesa relativa a programmi UE interamente compensata da entrate di finanziamenti UE e modifiche non discrezionali nella spesa per le prestazioni di disoccupazione.

La maggiore crescita della spesa rispetto ai riferimenti a medio termine non è considerata una violazione del termine di riferimento nella misura in cui è interamente compensata da aumenti delle entrate obbligatori per legge.

Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è determinato in base a proiezioni future e a stime retrospettive. Le proiezioni sono aggiornate a intervalli regolari. La Commissione rende pubblica la metodologia di calcolo di tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta.

Giovedì 23 giugno 2011

Nel definire il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l'hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l'hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all'obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio *e la Commissione* tengono conto soltanto dell'attuazione di importanti riforme strutturali atte a generare **benefici finanziari** diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita **sostenibile**, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Un'attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano tali riforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall'obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi **l'importo dell'incidenza incrementale diretta della riforma sul saldo delle pubbliche amministrazioni**, a condizione che ■ sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.

Il Consiglio *e la Commissione* esaminano inoltre se il contenuto del programma di convergenza faciliti **il conseguimento di una convergenza reale e duratura** e un più stretto coordinamento delle politiche economiche, e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima **per le politiche economiche e con gli orientamenti in materia di occupazione** degli Stati membri e dell'Unione. Inoltre, per gli Stati membri dell'ERM 2, il Consiglio esamina se il contenuto del programma di convergenza assicuri una partecipazione regolare nel meccanismo di cambio.

Qualora si produca un evento inconsueto al di fuori dal controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica **della zona euro o dell'insieme dell'Unione** gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento **all'obiettivo a medio termine** di cui al terzo comma, **a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa**.

2. Il Consiglio *e la Commissione* procedono all'esame del programma di convergenza entro al massimo tre mesi dalla presentazione del programma. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio **adotta**, se necessario, un parere sul programma. Se, conformemente all'articolo 121 TFUE, ritiene che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento **al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine**, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.»

9) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, **TFUE** il Consiglio *e la Commissione* verificano l'applicazione dei programmi di convergenza, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri con deroga e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo ■.

Inoltre il Consiglio *e la Commissione* verificano le politiche economiche degli Stati membri **non partecipanti** ■ alla luce degli obiettivi del programma di convergenza, al fine di garantire che tali politiche siano compatibili con la stabilità e di evitare quindi disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale.

Giovedì 23 giugno 2011

2. Qualora venga osservato uno scostamento significativo dal percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, **terzo** comma del presente regolamento, al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione **rivolge** un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, **TFUE**.

Entro un mese dall'adozione dell'avvertimento di cui al primo comma, il Consiglio esamina la situazione e adotta una raccomandazione relativa agli interventi da adottare, sulla base di una raccomandazione della Commissione ex articolo 121, paragrafo 4 del trattato. La raccomandazione fissa un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Il termine è ridotto a tre mesi se nell'avvertimento la Commissione ritiene che la situazione sia particolarmente seria e giustifichi un'azione urgente. Il Consiglio, su proposta della Commissione, rende pubblica la raccomandazione.

Entro il termine fissato dal Consiglio nella raccomandazione di cui all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio stesso sull'azione intrapresa in risposta a detta raccomandazione.

Se lo Stato membro interessato non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma, la Commissione raccomanda immediatamente al Consiglio di adottare una decisione in cui constata l'assenza di interventi efficaci. Nell'adottare questa decisione il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ex articolo 121, paragrafo 4 relativa agli interventi da adottare. Il Consiglio presenta una relazione formale al Consiglio europeo sulle decisioni prese.

L'iter che porta dalla raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma alla raccomandazione finale del Consiglio e alla relazione al Consiglio europeo di cui al quarto comma, non è superiore ai sei mesi.

3. Lo scostamento dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo è valutato globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, secondo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1.

La valutazione tendente ad accertare se lo scostamento è significativo si basa in particolare sui seguenti criteri:

per uno Stato membro che non ha raggiunto l'obiettivo di bilancio a medio termine, nel valutare la modifica del saldo strutturale si accerta se lo scostamento corrisponde almeno allo 0,5 % del PIL in un singolo anno o almeno allo 0,25 % del PIL in media annua per due anni consecutivi; nel valutare l'andamento della spesa al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate si accerta se ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5 % del PIL in un singolo anno o cumulativamente in due anni consecutivi.

La deviazione **dell'andamento della spesa** non è considerata **significativa** se lo Stato membro interessato ha **■** superato l'obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della **possibilità di importanti entrate straordinarie**, e i piani di bilancio presentati nel programma di **convergenza** non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.

Giovedì 23 giugno 2011

La deviazione può non essere considerata significativa *qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'insieme dell'UE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.*»;

9 bis) è inserita la seguente Sezione:

«SEZIONE 3 BIS

PRINCIPIO DELL'INDIPENDENZA DELLE STATISTICHE

Articolo 10 bis

Al fine di assicurare che la sorveglianza multilaterale si fondi su statistiche valide e indipendenti, gli Stati membri garantiscono l'indipendenza professionale degli uffici statistici nazionali, in linea con il codice delle statistiche europee di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee (). A tal fine sono fissati i seguenti requisiti minimi:*

- a) procedure di assunzione e licenziamento trasparenti basate esclusivamente su criteri professionali;*
- b) dotazioni di bilancio su base annuale o pluriennale;*
- c) data di pubblicazione dei dati statistici da fissare con congruo anticipo.*

(*) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.»;

9 ter) è inserito il seguente articolo:

«Articolo -11

1. La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine, la Commissione, in particolare, conduce missioni allo scopo di valutare la situazione economica effettiva dello Stato membro e di identificare eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto degli obiettivi del presente regolamento.

2. Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati membri che sono oggetto di raccomandazioni emesse a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 e dell'articolo 10, paragrafo 2 a fini di controllo in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della missione.

3. Quando lo Stato membro interessato è uno Stato membro la cui moneta è l'euro o che è ammesso all'ERM 2, la Commissione può invitare rappresentanti della Banca centrale europea, se opportuno, a partecipare alle missioni di sorveglianza.

4. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito della missione di cui al paragrafo 2 e, se opportuno, può decidere di renderne pubblici i risultati.

5. In fase di organizzazione delle missioni di sorveglianza di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.»;

9 quater) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

Revisione

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Giovedì 23 giugno 2011

La relazione valuta fra l'altro:

a) l'efficacia del regolamento;

b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri conformemente al TFUE;

2. Ove opportuno la relazione è corredata da proposte di modifica del presente regolamento;

3. La relazione viene inoltrata al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

10) ogni riferimento all'articolo 99 viene sostituito in tutto il regolamento con il riferimento all'articolo 121.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro *I**

P7_TA(2011)0292

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 giugno 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD)) ⁽¹⁾

(2012/C 390 E/22)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Em. 2]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO (*)

alla proposta della Commissione

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0182/2011).

(*) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in **grassetto corsivo** e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.